COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

8.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE BIAGGI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (*Urgenza*) (903);

COCCIA ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966);

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729);

CACCIATORE ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010) 83

PRESIDENTE . . . 83, 88, 89, 92, 93, 96, 97, 98
CACCIATORE 87, 90, 94
CAMBA 94
CASTELLI 85, 89, 90, 91, 94, 96, 97
CATALDO 95, 98
COCCIA 84, 91, 92, 93, 95, 96
LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore* . 87, 88, 91, 92 93, 95, 96, 97, 98
MANCINI VINCENZO 89, 91, 95
PAZZAGLIA 85, 91, 93, 95, 96, 97, 98
PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . 86, 88, 89, 96, 97
RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 92, 93, 98
TAGLIARINI 91

La seduta comincia alle 17,15.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge n. 524 e delle proposte di legge Cacciatore ed altri n. 903, Coccia ed altri n. 966, Allocca e Bernardi n. 1423, Girardin ed altri n. 1729, Cacciatore ed altri n. 3010, concernenti le controversie di lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 524 e delle proposte di legge dei deputati Cacciatore ed altri n. 903, Coccia ed

altri n. 966, Allocca e Bernardi n. 1423, Girardin ed altri n. 1729, Cacciatore ed altri n. 3010, concernenti le controversie di lavoro.

Ricordo ai colleghi delle Commissioni riunite che dobbiamo passare all'esame dell'articolo 13, di cui do lettura.

ART. 13.

L'articolo 439 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 439. - *Udienza di discussione della causa.* — Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione.

Il datore di lavoro ha facoltà di farsi rappresentare da un incaricato, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa e munito di procura speciale. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire all'incaricato il potere di consentire alla conciliazione della controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni sufficienti, dei fatti della causa da parte dell'incaricato costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo.

Non oltre la stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se li ritiene utili, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni immediatamente successivi.

Nel caso di intervento di un terzo, ai sensi degli articoli 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto.

Tra la data di notificazione al terzo e quella della nuova udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 25 giorni, salva l'applicazione del sesto comma dell'articolo 438.

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria per la quale valgono le disposizioni dell'articolo 438-*bis*.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio ».

Gli onorevoli Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma, aggiungere le seguenti parole: « Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice ».

COCCIA. L'emendamento si illustra da sé. Aggiungo soltanto che esso muove dalla logica di un analogo emendamento che mi risulta il Governo ha presentato sul tema. Lungi dall'appesantire il corso del processo o dal costituire un mezzo dilatorio, si rende necessario, per una maggiore elasticità, che le parti abbiano il potere di modificare le loro domande, eccezioni e conclusioni nel corso dell'udienza.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: « da un incaricato, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa e » *con le altre*: « da un delegato ».

In subordine all'emendamento testé letto, l'onorevole Castelli propone il seguente:

Al secondo comma, sostituire le parole: « un incaricato » *con le altre*: « un procuratore speciale » *e sopprimere le parole*: « munito di procura speciale ».

Al quarto comma, dopo la parola: « sentenza » *aggiungere le altre*: « anche parziale o ordinaria ».

Al quinto comma, sostituire le parole: « non oltre la » *con l'altra*: « nella ».

Al sesto comma, sopprimere le parole: « prima dell'udienza di rinvio ».

Al settimo comma, dopo la parola: « giorni » *aggiungere l'altra*: « feriali ».

Al decimo comma, sostituire le parole: « per la quale valgono le disposizioni » *con le altre*: « a norma ».

CASTELLI. Il primo emendamento tende a sostituire una dizione che, a mio avviso, è giuridicamente del tutto impropria.

Il secondo emendamento tende ad ovviare a una omissione del testo legislativo. In sostanza, nelle previsioni del Comitato ristretto, il giudice, dopo aver invitato le parti alla discussione, dovrebbe pronunciare la sentenza dando lettura del dispositivo. Questo esclude l'ipotesi che il giudice ritenga di emanare una sentenza parziale.

Quanto al mio terzo emendamento, non riesco a capire perché si debba specificare « non oltre la stessa udienza » dal momento che è evidente che il magistrato ammette i mezzi di prova non oltre la stessa udienza.

Il quarto emendamento non è meramente formale ma tende ad evitare la concessione di termini che possano divenire strumenti di natura dilatoria.

Il quinto emendamento vuole precisare meglio una dizione che a mio avviso appare incompleta. Si parla infatti di udienze da tenere nei giorni immediatamente successivi. Credo opportuno specificare che debbano essere giorni feriali perché, in base al vigente ordinamento giuridico, se non facessimo una precisazione di questo genere, non si potrebbe escludere l'ipotesi opposta.

Il sesto emendamento è di natura puramente formale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franchi, Pazzaglia, di Nardo Ferdinando, Menicacci, Manco e Romeo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il datore di lavoro ha facoltà di farsi rappresentare da persona munita di procura generale o speciale. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e deve attribuire all'incaricato i poteri di conciliare o transigere controversie in materia di lavoro ».

Sostituire, al quarto comma, le parole: dando lettura del dispositivo *con le altre*: entro dieci giorni.

PAZZAGLIA. Abbiamo presentato il primo emendamento perché siamo dell'avviso che il datore di lavoro abbia la facoltà di farsi rappresentare da una persona munita di procura generale o speciale; parliamo di procura generale tenendo conto della struttura esistente in alcune aziende che hanno, appunto, un servizio del lavoro con persone che curano questo tipo di rapporti.

Non è detto che per ogni singolo processo debba essere rilasciata una procura. Quello che interessa (ed io credo che questo fosse lo spirito della norma, ma in realtà il testo non lo esprime esattamente) è che la procura debba contenere in ogni caso il potere di conciliare e transigere le controversie in materia di lavoro. Non crediamo, pertanto, che questo aspetto possa essere trascurato.

Il nostro emendamento risolve il problema in modo organico, tenendo anche conto della realtà delle aziende esistenti. Infatti, la diretta conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro potrebbe aversi soltanto in aziende di piccolissime dimensioni, e fra l'altro una sanzione che punisca il datore di lavoro che non è a conoscenza dei singoli fatti si collocherebbe come una misura di punizione, e non di giustizia. Perciò, questo mi parrebbe uno squilibrio da non poter essere accolto.

In conclusione, la procura generale deve essere considerata uno strumento valido per il processo, purché contenga la facoltà di transigere e conciliare di cui abbiamo detto.

In secondo luogo, con il nostro emendamento abbiamo voluto introdurre nel processo del lavoro la stessa formula usata per il processo penale. Il giudice, cioè, si ritira in camera di consiglio, poi, una volta uscito, pronuncia il dispositivo. Se, infatti, sono contrario alle sentenze troppo elaborate e che eccedono nell'ampiezza della motivazione, non ritengo opportuno pretendere che, soprattutto in materia civile (che sovente può presentare più difficoltà di quella penale) il giudice si pronunci immediatamente. Se noi stabilissimo che il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo, arriveremmo al punto che il giudice alla fine rinvierà la discussione per quando avrà già formulato la sentenza: ed è chiaro che una discussione del genere sarà soltanto formale, ed il giudice la

starà a sentire soltanto per il dovere di ascoltarla.

Invece, la proposta che noi facciamo, di ascoltare le parti e quindi di emanare la sentenza entro dieci giorni, evita quest'inconveniente, dando alla discussione stessa un'importanza ed un contenuto sostanziale. Mi pare, infine, che evitare che il giudice si pronunci entro cinque minuti, aggiustando in un secondo tempo la motivazione al dispositivo già pronunciato, risulti nell'interesse delle parti del processo e, da un punto di vista più generale, sia a vantaggio di una giustizia attenta e meditata quale quella che deve rendere il giudice. Insisto pertanto affinché il nostro emendamento venga accolto dalle commissioni riunite.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla fine del primo comma, aggiungere le seguenti parole:

« Nel corso dell'interrogatorio le parti possono, quando vi siano autorizzate dal giudice, precisare e, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate ».

Al secondo comma, sostituire le parole: senza gravi ragioni sufficienti *con le altre*: senza gravi ragioni giustificative.

Al quinto comma, sostituire le parole: se li ritiene utili *con le parole*: sè ritiene che siano rilevanti.

Al quinto comma, sostituire le parole: non oltre la *con la parola*: nella.

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 438, terzo, quinto e sesto comma. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Conseguentemente, sopprimere il nono comma.

Aggiungere il seguente ultimo comma:

« Le udienze di mero rinvio sono vietate ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Insisto perché questi emendamenti siano approvati.

Gli onorevoli Bozzi, Camba, Ferioli, Papa e Pucci di Barsento hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere le parole da: e deve attribuire agli incaricati *fino a*: valutabile dal giudice ai fini della decisione.

Sostituire i commi quinto, sesto e settimo con i seguenti:

« Il giudice ammette i mezzi di prova proposti dalle parti non oltre i dieci giorni successivi all'udienza di cui al primo comma. Può concedere altresì alle parti un termine perentorio non superiore ai cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria delle note difensive.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nell'udienza successiva a quella fissata per la discussione della causa, o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nel giorni immediatamente successivi ».

CAMBA. La soppressione della seconda parte del secondo comma, il quale prevede che « la mancata conoscenza, senza gravi ragioni sufficienti, dei fatti della causa da parte dell'incaricato del datore di lavoro costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione », è un'esigenza di giustizia; ciò, anche volendo considerare il fatto che la mancata conoscenza dei fatti dedotti in causa da parte dell'incaricato del datore di lavoro potrebbe ritardare il dibattito processuale.

Infatti, non può non tenersi conto del fatto che, se la grande e media impresa hanno uffici e servizi che si occupano esclusivamente di rapporti di lavoro e sono sempre in grado di conoscere lo svolgimento di tali rapporti e le vicende ad essi relativi, il piccolo imprenditore non ha a sua disposizione una organizzazione tale da assicurare in ogni caso la presenza in giudizio di un incaricato che potrebbe anche non essere a completa conoscenza della causa.

Inoltre, mai nel nostro ordinamento la conoscenza o meno dei fatti in causa è stata ritenuta valutabile dal giudice ai fini della decisione e non si comprende perché debba esserlo proprio nel processo di lavoro, tanto più in quanto diretta esclusivamente ad aggravare la posizione del convenuto, cioè del datore di lavoro.

Lo stesso secondo comma prevede poi che la procura conferita debba attribuire all'incaricato « il potere di consentire alla conciliazione della controversia ». Tale esplicita menzione può essere soppressa.

A nostro avviso, poi, sarebbe più opportuno semplificare la formulazione dei commi quinto, sesto e settimo. Infatti, il regime delle prove nel giudizio del lavoro, pur nell'esigenza della celerità e dell'efficienza del processo, dovrebbe essere improntato ad una sostanziale elasticità.

Non sembra consigliabile, pertanto, limitare l'ammissione di nuove prove, non proposte dalle parti prima dell'udienza fissata per la discussione della causa, al fatto che il giudice le ritenga o meno « utili », e che disponga la loro « immediata assunzione » salvo poi, nel caso che ciò non fosse possibile, rinviare il loro espletamento ad una udienza non oltre dieci giorni dalla prima (sesto comma) o immediatamente successiva (settimo comma). Preferibile sarebbe, invece, che l'ammissione dei mezzi di prova fosse stabilita direttamente entro un termine di dieci giorni dall'udienza di discussione e senza la condizione che il giudice ne ravvisi o meno la loro utilità, cosa che meglio e più ampiamente sarebbe possibile stabilire invece all'atto della loro assunzione.

Per quanto concerne l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, non si vede poi perché questi debbano essere necessariamente esauriti nella stessa udienza di discussione, né come possa conciliarsi, nella formulazione dell'articolo, quanto dispone il sesto comma, che stabilisce il termine di dieci giorni per la fissazione dell'udienza per l'assunzione delle prove ammesse in quella di discussione in caso di impossibilità di assunzione immediata, con la disposizione del settimo comma, che indica invece genericamente una udienza da tenersi nei giorni immediatamente successivi a quella di discussione, in caso di necessità.

Inoltre, nella dizione del sesto comma dell'articolo in esame, il termine perentorio di cinque giorni concesso alle parti per il deposito in cancelleria di note difensive è condizionato a non meglio precisati « giusti motivi », mentre al contrario dovrebbe lasciarsi un'ampia libertà alla presentazione di relazioni scritte e delle eventuali repliche, dato il carattere complesso della materia del lavoro e della spesso complessa interpretazione del vasto numero di leggi che la regolano.

Per quanto sopra detto, pertanto, il nostro emendamento prevede l'ammissione di mezzi di prova da parte del giudice comunque proposti dalle parti, sia pure con un termine di dieci giorni dopo l'udienza di discussione; anzi, riteniamo che l'ammissione di tali mezzi di prova debba essere esaurita nell'udienza successiva a quella per la discussione della causa o, in caso di necessità, nell'udienza da tenersi nei giorni immediatamente successivi. Inoltre il nostro emendamento elimina la menzione dei « giusti motivi » in relazione al termine perentorio di cinque giorni precedenti la udienza di rinvio, per il deposito in cancelleria delle note difensive.

CACCIATORE. Nel corso della discussione sulle linee generali abbiamo precisato i punti e le finalità ai quali si è ispirato il Comitato ristretto. Molti degli emendamenti presentati tendono a snaturare il nostro proposito.

Per quanto riguarda l'emendamento Pazzaglia circa il termine per il deposito della sentenza da parte del giudice, vorrei sapere dal proponente se è in grado di trovare una formulazione che obblighi il giudice a depositare la sentenza entro dieci giorni.

PAZZAGLIA. La risposta è stata data nel corso della discussione generale. Le riforme si fanno a monte, non a valle.

CACCIATORE. Non è vero, perché in materia penale il giudice si ritira per emettere subito dopo la sentenza, e non credo che la causa penale sia meno impegnativa.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono favorevole al primo emendamento presentato dal Governo, perché durante l'interrogatorio possono emergere fatti nuovi non conosciuti dalle parti, alle quali bisogna dare la possibilità di modificare anche le domande.

L'emendamento presentato dagli onorevoli Coccia, Cataldo e Gramegna riapre in forma più generale che non l'emendamento del Governo la possibilità di modificare le domande.

Mi rendo conto dell'esigenza da cui esso muove. Noi abbiamo posto come sbarramento la prima udienza; però, effettivamente, tenuto conto delle norme già approvate, che riguardano la fase preparatoria della prima udienza attraverso il deposito del ricorso e della memoria del convenuto, può darsi che dalla conoscenza degli atti emergano fatti nuovi. Preferirei tuttavia che al termine « modifica » venisse sostituito il termine « rettifica ».

CASTELLI. In termini di procedura civile il modificare indica il rettificare; la modifica di una domanda non è una domanda nuova.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sarebbe dunque opportuno considerare l'emendamento del Governo assorbito dall'emendamento Coccia.

Per quanto riguarda il primo emendamento dell'onorevole Castelli, sono favorevole alla sostituzione della parola incaricato con la parola delegato, però manterrei l'inciso: « il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa », perché a questa conoscenza abbiamo legato una sanzione, prevista dal secondo comma, che dispone che la mancata conoscenza « costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione ».

Ritengo che l'emendamento Franchi, ove si mantenga l'inciso riguardante la conoscenza dei fatti della causa, articoli meglio la norma perché afferma con maggiore chiarezza che il delegato del datore di lavoro deve essere munito di procura generale o speciale, la quale può essere concessa con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

Credo che dovremmo rimeditare questo punto. La mia opinione è questa, ripeto: accettare l'emendamento Franchi, che mi sembra meglio articolato, aggiungendo però che la persona munita di procura deve essere a conoscenza dei fatti della causa.

L'emendamento presentato dall'onorevole Castelli al secondo comma verrebbe così ad essere assorbito, così come quelli presentati dal gruppo liberale e del Governo.

Sono contrario all'emendamento Franchi al quarto comma. Brevemente debbo, infatti, ricordare, a questo proposito, che il Comitato ristretto ha ritenuto di evitare le riserve sia per quanto riguarda le ordinanze sia per l'emissione della sentenza da parte del giudice. Questo è un concetto fondamentale che emerge da moltissime norme di questo provvedimento; tutti sappiamo infatti, per esperienza giornaliera, che, quando c'è una riserva, i provvedimenti vengono emessi a distanza di moltissimo tempo. Inoltre, se il giudice penale emette immediatamente il suo giudizio pronunciando il dispositivo di sentenza subito, non vedo perché dovremmo essere preoccupati di instaurare lo stesso sistema in materia di controversie di lavoro.

Sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Castelli al quarto comma e a quello presentato dal Governo al quinto comma.

Sono contrario all'emendamento presentato dal gruppo liberale ai commi quinto, sesto e settimo perché verrebbe a sconvolgere tutto il sistema che abbiamo dato al provvedimento.

Accetto gli emendamenti presentati dal Governo e dall'onorevole Castelli al quinto comma; sono contrario all'emendamento Castelli al sesto comma e sono favorevole a quello Castelli presentato al settimo comma.

Sono favorevole agli emendamenti presentati dal Governo all'ottavo e al nono comma e all'emendamento, sempre del Governo, aggiuntivo di un comma. Sono, altresì, favorevole all'emendamento Castelli al decimo comma.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento Coccia al primo comma. È favorevole, inoltre, all'emendamento Franchi, modificato nel senso indicato dal relatore.

È contrario al secondo emendamento Franchi; è favorevole agli emendamenti Castelli al quarto, al quinto, al settimo e al decimo comma. È contrario all'emendamento Castelli al sesto comma. È contrario agli emendamenti presentati dal gruppo liberale.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo in esame.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. A proposito dei primi due emendamenti presentati al primo comma rispettivamente dal Governo e dagli onorevoli Coccia, Cataldo e Gramegna, proporrei che la votazione avvenisse sul testo di quest'ultimo, che verrebbe quindi ad assorbire quello governativo. Ritengo, infatti, che l'emendamento Coccia ed altri sia migliore e più ampio dell'altro, in quanto non condiziona la modifica della domanda alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, ma intende fare riferimento a qualsiasi altro atto processuale.

PRESIDENTE. Accolgo la proposta avanzata dal relatore, e pongo quindi in votazione l'emendamento Coccia.

(*È approvato*).

S'intende pertanto che l'emendamento governativo, sempre al primo comma, resta assorbito.

Veniamo ora alla votazione degli emendamenti presentati al secondo comma.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Vorrei far presente alle Commissioni riunite che

abbiamo elaborato, tenendo conto dei vari emendamenti presentati, una nuova formulazione del secondo comma, della quale do lettura:

« Il datore di lavoro ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve conferire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione ».

MANCINI VINCENZO. Io direi piuttosto: « La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione ». E ciò perché tale mancata conoscenza non è di per sé un comportamento, ma una circostanza, che quindi viene valutata dal giudice stesso.

CASTELLI. Basterebbe a mio avviso parlare di « elemento valutabile dal giudice » per risolvere il problema e sodisfare contemporaneamente la giusta esigenza avanzata dall'onorevole Vincenzo Mancini.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Accetto questa modifica.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda su questo nuovo testo, che assorbe il suo emendamento al secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento così concordato, sul quale hanno espresso parere favorevole il relatore e il Governo.

(*È approvato*).

Sono così assorbiti gli emendamenti Castelli, Bozzi e del Governo a questo comma.

Pongo in votazione l'emendamento Franchi al quarto comma, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Castelli al quarto comma, sul quale è stato espresso parere favorevole da parte del relatore e del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al quinto comma, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi sostitutivo dei commi quinto, sesto e ultimo, non accettato dal relatore e dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento al quinto comma del Governo e Castelli, di identico tenore, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dello onorevole Castelli al sesto comma, sul quale il Governo e il relatore hanno espresso parere contrario.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Castelli al settimo comma, sul quale il Governo e il relatore hanno espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo dell'ottavo comma e soppressivo del nono, sul quale il relatore si è espresso favorevolmente.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dello onorevole Castelli al decimo comma, sul quale si sono espressi favorevolmente il Governo e il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo inteso ad aggiungere un nuovo comma, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13, che a seguito degli emendamenti testé approvati risulta del seguente tenore:

ART. 13.

L'articolo 439 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 439. – *Udienza di discussione della causa*. — Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione

delle parti costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

Il datore di lavoro ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve conferire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza, anche parziale o ordinaria, dando lettura del dispositivo.

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nella udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 438, terzo, quinto e sesto comma. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 438-*bis*.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.

Le udienze di mero rinvio sono vietate ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

Dopo l'articolo 439 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 439-*bis*:

« ART. 439-*bis*. — *Poteri istruttori del giudice*. — Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvi gli eventuali diritti quesiti.

Può disporre d'ufficio in qualsiasi momento di tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni, ad eccezione del giuramento decisorio. Si osservano le disposizioni dei commi sesto e settimo dell'articolo 439.

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro e, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

La prova testimoniale può essere disposta anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « Può disporre d'ufficio in qualsiasi momento di tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni, ad eccezione del giuramento decisorio », *con le parole*: « Può, altresì, disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio ».

CASTELLI. L'emendamento da me presentato non introduce alcuna modifica sostanziale al secondo comma, limitandosi soltanto a dare una formulazione che, a mio avviso, è migliore sotto il profilo tecnico-giuridico, di quella adottata nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore e Granzotto hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola « momento », *sopprimere la parola* « di ».

CACCIATORE. Il nostro emendamento è puramente formale. Piuttosto, non sono d'accordo circa l'ultima frase dell'emendamento

Castelli e dello stesso testo unificato del Comitato ristretto, riguardante il giuramento decisorio, in quanto tutti sappiamo che il giudice può disporre soltanto il giuramento suppletorio.

CASTELLI. Non ho alcuna difficoltà ad eliminare la frase: « ad eccezione del giuramento decisorio ».

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli, gli onorevoli Menicacci, Manco, Romeo, Franchi, Pazzaglia e di Nardo Ferdinando e il Governo hanno presentato il seguente emendamento di identico tenore:

Al terzo comma, sostituire la parola « dispone » *con le altre* « può disporre ».

Gli onorevoli Menicacci, Manco, Romeo, Franchi, Pazzaglia e di Nardo Ferdinando hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

COCCIA. Vorrei intervenire brevemente sugli emendamenti Castelli, Menicacci e del Governo al terzo comma.

Già nel corso della discussione sulle linee generali avemmo modo di accennare all'importanza che annettevamo all'istituto dell'accesso sul luogo del lavoro. Pertanto, insistiamo sulla dizione « dispone » anziché su quella « può disporre ». Si tratta, infatti, della modifica di una facoltà che, pur esistendo anche oggi, non era stata mai utilizzata dal giudice, malgrado le richieste fatte in numerosi casi.

In tal modo, invece, la garanzia dell'accesso sul luogo del lavoro è legata a una disposizione di carattere vincolante.

CASTELLI. Ha tenuto presente, onorevole Coccia, che ciò può costituire uno strumento ostruzionistico da parte del convenuto?

COCCIA. La sua osservazione non ha molto pregio, onorevole Castelli, perché è strano che una determinata impresa chieda al lavoratore l'accesso sul luogo del lavoro perché dalle modalità del processo produttivo si possa ricavare la qualifica che egli reclama e pretende.

Del resto, io sostengo che laddove il lavoratore richieda l'accesso sul luogo del lavoro, lo faccia in stretto riferimento con la domanda. Configuriamoci i casi di specie: sono quelli relativi alla collocazione nel processo produttivo e alla qualifica del lavoratore.

PAZZAGLIA. Insistiamo su questo emendamento, nonché sull'altro nostro emendamento.

In questo caso, evidentemente, l'accesso sul luogo del lavoro è indispensabile. Non può farsi luogo ad una richiesta di accesso sul luogo del lavoro quando si richiede una gratifica natalizia o un'indennità di licenziamento.

MANCINI VINCENZO. Tutti questi argomenti mi sembra che convincano della opportunità dell'espressione « può disporre ».

PRESIDENTE. I deputati Menicacci, Manco, Romeo, Franchi, Pazzaglia e di Nardo Ferdinando hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

CACCIATORE. Vorrei far presente che l'ultimo comma dell'articolo è inutile perché limitativo. Infatti l'articolo 2721 del codice civile, al secondo comma, recita: « Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza ».

TAGLIARINI. Io sono del parere di lasciare l'ultimo comma, per eliminare ogni dubbio in proposito.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, aggiungere il seguente periodo:

« Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui si vietato a norma dell'articolo 247 ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono favorevole al primo emendamento dell'onorevole Castelli con la modifica da lui stesso proposta, il che contribusce al superamento dell'emendamento dell'onorevole Cacciatore, nonché dell'obiezione da lui stesso espressa.

Sull'emendamento presentato dal Governo, dall'onorevole Castelli e dall'onorevole Meni-

cacci, che intende sostituire la parola « disposto » con le altre « può disporre », desidero dire che questo problema è stato ampiamente discusso in seno al Comitato ristretto. Bisogna tener presente che il magistrato aderisce molto raramente alla richiesta di ispezione dei luoghi di lavoro. So che vi è una presa di posizione ben precisa da parte del Governo, e non vorrei che su questo punto sorgesse un contrasto tale da bloccare l'*iter* di questa legge. Perciò, proporrei di accantonare questo punto, in attesa di trovare un accordo affinché non sia affidata alla piena ed indiscussa discrezionalità del magistrato l'ispezione dei luoghi di lavoro. Non vedo perché l'ultimo comma dell'articolo in esame debba essere considerato restrittivo rispetto al secondo comma dell'articolo 2721 del codice civile. Non riesco a capire il perché di questa limitazione.

Sono contrario alla soppressione del quarto comma proposta dall'onorevole Mencacci; sono favorevole all'emendamento aggiuntivo del quarto comma presentato dal Governo.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il relatore ha già accennato al parere del Governo in merito alla questione del terzo comma. Debbo dire che, pur tenendo presente tutte le motivazioni portate a favore della tesi contraria, il Governo ribadisce la propria posizione. Naturalmente, non ha niente in contrario ad accettare la proposta del relatore per un accantonamento. Per il resto, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Lospinoso Severini ha presentato il seguente subemendamento all'onorevole Castelli al secondo comma:

Aggiungere alla fine dell'emendamento le parole: « anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono dell'avviso che con questa dizione risolviamo il problema dei limiti del potere attribuito al giudice.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno procedere alla votazione dell'articolo per divisione. Pongo in votazione il primo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Lospinoso Severini all'emendamento Castelli al secondo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Castelli al secondo comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Sono così assorbiti gli emendamenti Cacciatore al secondo comma e Menicacci al quarto comma.

Pongo in votazione il secondo comma con le modifiche dianzi approvate.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il terzo comma e i relativi emendamenti sono accantonati.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo al quarto comma. Il testo del Comitato ristretto è assorbito nella formulazione del secondo comma, testé approvata. Resta soltanto da porre in votazione il relativo emendamento del Governo, accettato dal relatore, che ora può essere considerato come aggiuntivo di un nuovo comma.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Coccia ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 14-*bis*:

ART. 14-*bis*.

Dopo l'articolo 439-*bis* del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 439-*ter*:

« ART. 439-*ter*. — Il giudice, ove la natura della causa lo richieda o lo ritenga opportuno, autorizza la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi, delle audizioni delle parti o di consulenti ».

COCCIA. Questo articolo aggiuntivo mira a introdurre l'impiego di strumenti di tecnologia avanzata nei processi. Del resto, si tratta di strumenti già largamente impiegati in altri paesi, anche allo scopo di facilitare il lavoro dei cancellieri. Naturalmente, per diffondere queste apparecchiature sarà necessario che il Ministero di grazia e giustizia emani i relativi provvedimenti.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono favorevole alla sostanza dell'emendamento proposto dall'onorevole Coccia, però preferirei, nella dizione, generalizzare la situazione. Proporrei, pertanto, il seguente testo:

« Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti ».

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo sul testo proposto dal relatore.

COCCIA. Accolgo anch'io la formulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Coccia, nel testo modificato proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

L'articolo 440 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 440. – *Ordinanze per il pagamento di somme*. — Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio nei limiti in cui ritiene il diritto già accertato e della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

L'ordinanza di cui al secondo comma può essere revocata con la sentenza che decide la causa ».

Gli onorevoli Pazzaglia, di Nardo Ferdinando, Menicacci, Manco, Romeo e Franchi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« In ogni stato del giudizio, il giudice su istanza del creditore può disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio nei limiti in cui il diritto risulti da prova scritta ».

PAZZAGLIA. Il nostro emendamento intende risolvere alcune questioni che si presentano circa questo articolo.

Per quanto concerne il problema della provvisionale, riteniamo che nel nostro ordinamento processuale esistano degli strumenti che consentono pronunce immediate del giudice, senza la necessità di un contraddittorio che non sia provocato da un'opposizione. Intendo riferirmi al decreto per ingiunzione. Quando, infatti, la prova del debito, o comunque della prestazione, risulta da uno scritto, il giudice può pronunciare un decreto che ordina il pagamento, salvo opposizione. Invece, con l'articolo 440 si vuole introdurre la possibilità di emanazione di un provvedimento che costituisca titolo esecutivo, anche se non esista una prova scritta.

Ciò avverrebbe quando il giudice ritenga che sia già raggiunta la prova: ed io vorrei far osservare che un concetto del genere non mi sembra completamente accettabile. Si sa, infatti, che in un processo tutto è ad opinione del giudice, ma dal punto di vista del legislatore è più esatto esprimere il concetto che la prova è in realtà raggiunta.

Ma, oltre a questo, con il secondo comma dell'articolo al nostro esame non si risolve, ad esempio, il problema dell'eventuale cauzione per la restituzione delle somme pagate, che risultassero, nella fase conclusiva, in realtà non dovute: non si crea cioè una posizione di giusto equilibrio.

D'altra parte, è anche giusto che non venga differito il pagamento di quanto risulta effettivamente dovuto.

Nella maggior parte dei processi, si osserva oggi il fatto che una porzione, magari modesta, della prestazione risulta da scritto (che, secondo il nostro ordinamento, è integrabile con altri elementi) mentre non è così per la più consistente della prestazione stessa: perciò si è costretti ad adire la via ordinaria, per ottenere completa sodisfazione.

Noi, mentre respingiamo l'emanazione di un provvedimento a carattere esecutivo in base all'opinione del giudice, riteniamo che nel corso del processo possano emergere – anche da scritti provenienti dal datore di lavoro – delle prove a favore del lavoratore per una parte della sua prestazione, e che perciò si debba pronunciare immediatamente il provvedimento, che viene ad essere naturalmente esecutivo, in quanto si tratta di credito

fondato su prova scritta e tale da non dover, presuntivamente, dar luogo ad ulteriori contestazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Camba, Ferioli, Papa e Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi secondo, terzo e quarto con i seguenti:

« Quando è già accertata la sussistenza del diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il giudice può, su istanza di parte, limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

In tal caso il giudice, con la stessa sentenza, e sempre su istanza di parte, può condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

L'ordinanza di cui al primo comma e la sentenza con cui si dispone il pagamento della provvisionale costituiscono titolo esecutivo ».

CAMBA. Il secondo comma dell'articolo in esame dispone che in ogni stato del giudizio il giudice può ordinare il pagamento di una somma a titolo provvisorio, nei limiti in cui ritiene il diritto già accertato e della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. In questo modo, si verrebbe a creare un processo nel processo, con l'aggravante che si stabilisce un principio di definitività fondato su presupposti incerti, dato che la certezza giuridica si raggiunge soltanto con la cosa giudicata.

Va ricordato che l'istituto della provvisionale, previsto in via generale dall'articolo 278 del codice di procedura civile, richiede, come suo presupposto preciso, che sia stata accertata la sussistenza di un diritto, ma sia ancora controversa la quantità della prestazione dovuta. Nel qual caso il giudice può emettere una sentenza generica di condanna e contestualmente disporre il pagamento di una provvisionale nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova.

Come si vede, la provvisionale prevista dall'articolo in esame è profondamente diversa da quella regolata dall'articolo 278 del codice di procedura civile. Mentre infatti la prima legittima un accertamento di tipo « sommario » che non esige prove rigorose, la seconda si fonda su una sentenza di condanna, e quindi presuppone accertata l'esistenza del diritto.

Ora, l'esigenza di una maggiore speditezza del processo del lavoro non può né deve legittimare un procedimento semi-inquisitorio, che manifesta in modo evidente la volontà di considerare il datore di lavoro convenuto davanti al giudice colpevole ancor prima che se ne sia eventualmente raggiunta la prova.

Per questa considerazione, il nostro emendamento tende a sopprimere i commi secondo, terzo e quarto e a sostituire ad essi delle disposizioni sostanzialmente identiche a quelle previste nel citato articolo 278 del codice di procedura civile, che disciplina appunto l'istituto generale della provvisionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « nei limiti in cui ritiene il diritto già accertato e della quantità », *con le altre*: « quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità ».

CASTELLI. Contrariamente agli emendamenti Pazzaglia e Bozzi, che si contrappongono frontalmente al testo del Comitato ristretto, il mio emendamento accetta l'impostazione di ordine generale, limitandosi alla rettifica della formulazione della normativa. Non mi pare esatto affermare che il magistrato può disporre « il pagamento di una somma a titolo provvisorio nei limiti in cui ritiene il diritto già accertato e della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova ». Il diritto o è accettato o non lo è; e i limiti sono nella quantificazione.

CACCIATORE. Circa il complesso degli emendamenti presentati a questo articolo, vorrei rilevare, a proposito dell'emendamento Pazzaglia, che può avvenire che durante l'interrogatorio il convenuto riconosca che il lavoratore ha diritto a una certa quantità della domanda, senza che, dunque, ci sia bisogno della prova scritta.

COCCIA. E non si può fare decreto ingiuntivo.

PAZZAGLIA. Il mio emendamento si riferisce al secondo comma, non al primo.

CACCIATORE. Desidererei, inoltre, che le Commissioni riunite rivedessero la formulazione dell'articolo al nostro esame, per valutare se l'emendamento presentato dagli onorevoli Bozzi ed altri, facendo esplicito riferimento all'articolo 278, introduca una norma-

tiva più ampia di quella contenuta nell'articolo in esame, che si riferisce semplicemente alla parte non accertata.

MANCINI VINCENZO. Io sarei per l'accettazione dell'emendamento Bozzi, a condizione, però, che venga introdotta una modifica – che meglio risponde ai rilievi avanzati dagli onorevoli Castelli e Pazzaglia – in tal senso: « Quando è già accertata la sussistenza del diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il giudice può, su istanza di parte, condannare il debitore al pagamento di una provvisionale ».

COCCIA. Vorrei osservare, riferendomi alle argomentazioni avanzate dall'onorevole Cacciatore, che, se noi prendessimo nuovamente a base l'articolo 278, faremmo un passo indietro, ricadendo nelle controversie già avanzate nella passata legislatura.

CATALDO. Sostanzialmente e formalmente il nostro gruppo concorda con quanto è disposto nell'emendamento Castelli, poiché è bene affermare che il diritto deve essere accertato. Invece, per quanto riguarda la misura in cui il giudice ritiene che la prova sia stata raggiunta, non possono valere le osservazioni contrarie fatte dall'onorevole Pazzaglia.

PAZZAGLIA. La differenza tra l'articolo 278 e questo in esame è enorme e produce determinate conseguenze che desidero esporre concisamente. In primo luogo, il provvedimento col quale viene disposto il pagamento della somma non è impugnabile, ma è soltanto revocabile, come tutte le ordinanze, in sede di decisione definitiva, trattandosi di un provvedimento provvisoriamente esecutivo.

Un'altra differenza notevole si riferisce alla quantità, in relazione alla quale si può addivenire a una pronuncia. L'articolo 278 configura il caso tipico della certezza sull'*an* e dell'incertezza sul *quando;* il giudice, di fronte alla certezza sull'*an*, dispone con sentenza (che ha carattere esecutivo) e stabilisce una somma a titolo di provvisionale nei limiti in cui ritiene di poter disporre sulla base delle prove. In quella sede si tratta di una sentenza non definitiva ma che viene pronunciata in fase di definizione del giudizio sull'*an*. In questa fase in cui il processo è ancora in corso vi è una prima definizione sull'*an debeatur*, non si è ancora esaurita la fase istruttoria e si stabilisce soltanto una somma per la quale il giudice ritiene esaurita la prova. La soluzione dell'articolo 278 ha una sua logica; quella che si prospetta nel secondo comma dell'articolo in esame non ha una logica eguale.

Per quanto riguarda l'ipotesi del credito non contestato, nessuno di noi pone in dubbio che quando un credito non sia contestato si debba procedere immediatamente.

L'ordinanza è giustificata, se nasce da un accertatmento dalle due parti e se risulta da prova scritta. Le prove si valutano globalmente, non parzialmente.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Vi è da fare una osservazione preliminare circa il modo in cui il Comitato ristretto si è voluto svincolare dall'articolo 278, esprimendo una sua precisa volontà. Infatti, l'articolo 278 prevede un meccanismo che non abbiamo voluto seguire. Noi non abbiamo voluto considerare queste sentenze parziali, per non involgerci in tutto un meccanismo defatigatorio che attualmente esiste. Perciò, sono contrario all'emendamento Pazzaglia, che intende porre dei limiti relativi al caso in cui il diritto risulti da prova scritta. Abbiamo considerato ciò anche in sede di Comitato ristretto ed abbiamo concluso che, indipendentemente dalla prova scritta, vi possono essere altre prove che accertino il diritto ed anche la quantità. Del resto, non ci si deve preoccupare, perché tutto è affidato alla valutazione del giudice, il quale diventa veramente padrone del processo.

Sono invece favorevole all'emendamento Castelli, perché è giusto che il diritto non sia accertato a metà. Semmai, può essere accertata a metà la quantità, una volta che sia stato accertato il diritto.

Vorrei sottoporre alle Commissioni riunite la seguente considerazione. All'ultimo comma dell'articolo si afferma che sono revocabili soltanto le ordinanze di cui al secondo comma, per cui si esclude la revocabilità con sentenza dell'ordinanza di cui al primo comma. Anche sulla valutazione della contestazione vi è un giudizio del magistrato che potrebbe essere rivisto in sede di sentenza, equiparando l'ordinanza di cui al primo comma all'ordinanza di cui al secondo comma.

COCCIA. Vorrei tranquillizzare il relatore osservando che il primo comma fa la ipotesi di una somma non contestata dalla parte convenuta; pertanto non vi può essere questione, e, anche se vi fosse errore, sarebbe errore materiale, quindi, come tale, sanabile.

PAZZAGLIA. Il relatore ha giustamente detto che vi sono più strumenti di prova. Per quanto riguarda la prova per confessione, essa si riferisce al primo comma. La prova scritta è compresa tra le prove indicate dal relatore. Restano la prova testimoniale e quella per ispezione giudiziaria. Voglio chiedere al relatore se egli ritenga compresa in questa ipotesi l'inizio soltanto della prova testimoniale e non il suo esaurimento.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Mi pare di aver risposto nel corso del mio intervento quando ho detto che tutto è demandato al giudice. Se si è in corso di prova testimoniale, io non riesco a prospettare l'ipotesi che un magistrato emetta una ordinanza senza aver esaurito la prova.

PAZZAGLIA. La volontà del legislatore qual'è? Noi lo dobbiamo dire; non possiamo dire che ci rimettiamo al magistrato, dobbiamo invece adottare una formula esplicita.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Non ci siamo legati al magistrato: il testo è chiaro.

COCCIA. Sono anch'io dell'avviso che la norma sia abbastanza chiara.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento Pazzaglia e a quello Bozzi, mentre è favorevole all'emendamento Castelli. Esprime infine delle perplessità circa le considerazioni fatte dal relatore sull'ultimo comma.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Non insisto a proposito dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia al secondo comma, sul quale vi è il parere contrario del relatore e del Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi al secondo, terzo e quarto comma, sul quale vi è il parere contrario del relatore e del Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Castelli al secondo comma, a cui sono favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15, che con la modifica testè apportata risulta del seguente tenore:

ART. 15.

L'articolo 440 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 440. – *Ordinanze per il pagamento di somme*. — Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

L'ordinanza di cui al secondo comma può essere revocata con la sentenza che decide la causa ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

L'articolo 441 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 441. – *Assistenza del consulente tecnico*. — Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 439.

Del parere del consulente è redatto processo verbale, ove il consulente non chieda di presentare relazione scritta. In questo caso il giudice fissa un termine non prorogabile, rinviando ad altra udienza ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale.

Se il consulente chiede di presentare relazione scritta il giudice fissa un termine, non prorogabile, non superiore a trenta giorni, rinviando la trattazione ad altra udienza ».

CASTELLI. Sollecito l'approvazione di questo emendamento che si illustra da sé.

PRESIDENTE. L'onorevole Vincenzo Mancini ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Castelli al secondo comma:

« *Dopo la parola*: verbale, *aggiungere le seguenti altre*: salvo quanto previsto dal precedente articolo 439-*ter* ».

CASTELLI. Accetto questa integrazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« *Al secondo comma, dopo la parola*: termine, *aggiungere le altre*: non superiore a venti giorni ».

Gli onorevoli Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

« *Al secondo comma, dopo la parola*: termine, *aggiungere le parole*: non superiore a venti giorni ».

COCCIA. L'emendamento da noi presentato non ha bisogno di illustrazione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dall'onorevole Castelli e sul subemendamento presentato dall'onorevole Vincenzo Mancini, salvo che per il termine di presentazione della relazione scritta, al cui proposito concordo con l'emendamento di identico tenore proposto dal Governo e dall'onorevole Coccia.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di identico tenore presentato dall'onorevole Coccia e dal Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Mancini Vincenzo all'emendamento Castelli, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Castelli, accettato dal relatore e dal Governo, con l'avvertenza che il termine previsto per la presentazione della relazione, dopo l'approvazione del precedente emendamento, deve intendersi di venti giorni.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 16, che con le modifiche testé apportate risulta del seguente tenore:

ART. 16.

L'articolo 441 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 441. - *Assistenza del consulente tecnico*. — Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 439.

Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 439-*ter*.

Se il consulente chiede di presentare relazione scritta il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza ».

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

L'articolo 442 del codice di procedura civile è abrogato.

Gli onorevoli Franchi, Pazzaglia, di Nardo Ferdinando, Menicacci, Manco e Romeo propongono il seguente emendamento:

« *Sopprimere solo il secondo comma* ».

PAZZAGLIA. A noi pare che si possa mantenere in vita il primo comma dell'articolo, mentre riteniamo che si debba abrogare il secondo comma per manifestare l'esplicita volontà del Parlamento di non accettare limitazioni alle prove ulteriori sugli accertamenti fatti da parte degli ispettori del lavoro in ordine alla materia che forma oggetto del nostro esame.

Si potrebbero così semplificare alcune fasi processuali: ecco perché proponiamo che rimanga il primo comma, e venga abrogato soltanto il secondo. Del resto, una soluzione del genere non pregiudica ulteriori accertamenti, o altri strumenti di prova.

COCCIA. Voglio soltanto ripetere che abbiamo proposto l'abrogazione perché abbiamo ritenuto che tutta questa materia sia oggi superata dall'evolversi della contrattazione collettiva, e che pertanto questa competenza dell'ispettorato del lavoro rientrava nella logica corporativa di norme che ora noi consideriamo obsolete.

CATALDO. Da parte mia vorrei far osservare che, oltretutto, quest'articolo contiene in sé un principio di manifesta incostituzionalità, perché manca il contraddittorio tra le parti. Si fa riferimento a un'autorità (l'ispettorato del lavoro) che agisce come un giudice speciale, sia pure sotto l'aspetto della consulenza che da all'autorità giudiziaria. Mi pare che questi importanti motivi dovrebbero decisamente consigliare l'abrogazione, cosa che del resto aveva già deciso il Comitato ristretto. Se si tratta di accertamenti tecnici, possiamo rivolgerci a dei consulenti, ma non possamo rivolgerci in questo modo all'ispettorato del lavoro.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Condivido l'osservazione dell'onorevole Cataldo. Ripristinando, infatti, il primo comma dell'articolo 442, si verrebbe ad affidare una procedura giurisdizionale a un organo amministrativo. Ora, finché si chiedesse un parere all'ispettorato del lavoro, non ci sarebbe nulla da eccepire, ma trattandosi di un accertamento da fare, è più opportuno chiederlo ad un consulente. Sono perciò contrario alla proposta dell'onorevole Pazzaglia.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PAZZAGLIA. Stando così le cose, ritiro il mio emendamento, riservandomi di ripresentarlo, eventualmente, con diversa formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

L'articolo 443 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 443. – *Richiesta di parere alle associazioni sindacali*. — Su istanza di parte, la associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, parere orale o scritto.

Tale parere può essere reso anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 439-*bis*.

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 439.

La facoltà di rendere il parere di cui al primo comma può essere attribuita anche di ufficio dal giudice ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il giudice può richiedere d'ufficio il parere di cui al primo comma ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Castelli.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castelli.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 443, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

L'articolo 444 del codice di procedura civile è abrogato.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO